

Se i soggetti ricorressero piú frequentemente ai buoni consigli dei giureconsulti, eviterebbero il cinquanta per cento delle volte di imbarcarsi nelle avventure e nelle spese di una causa. E se i giureconsulti venissero a loro volta piú di frequente consultati, è probabile che dismetterebbero un certo loro parlare ermetico, fatto solo per gli « addetti ai lavori », che oggi generalmente li caratterizza.

Ma qui finisco di parlare. Anch'io sono un giureconsulto (piccolo, ma giureconsulto) e non vorrei che si pensasse che io abbia perorato tutto questo lungo discorso *pro domo mea*.

POSTILLA: IL CENTENARIO DELLA CODIFICAZIONE ITALIANA.

La codificazione civile dell'Italia unita compie in quest'anno 1965 il secolo. Rimonta infatti al 1865 la pubblicazione del codice civile, del codice di commercio e del codice di procedura civile, entrati poi in vigore col primo gennaio del 1866.

Data l'avvenuta unificazione politica del paese, l'opera legislativa unitaria era a sua volta indilazionabile, ed appunto per ciò fu, in alcune parti, necessariamente frettolosa. Ma il testo fondamentale, quello del codice civile, anche per la bontà dei modelli cui si ispirò, dal Codice Napoleone ad alcuni codici preunitari di buona lega, può considerarsi tutto sommato eccellente. Eppure, nemmeno esso ha resistito a lungo alle istanze riformatrici, sí che nel 1942 la codificazione civile italiana, già notevolmente ritoccata in precedenza, è stata rinnovata completamente mediante la pubblicazione di un nuovo codice di procedura e, sopra tutto, di un mastodontico nuovo codice civile, in cui hanno confluito anche le norme contenute nel codice di commercio.

Era necessario? Può darsi. Ma è singolare che in questi anni, a distanza di poco piú di un ventennio dalla riforma, si ritorni ancora a parlare della necessità di una codificazione nuova, anzi già ci si ponga d'impegno a inventare nuovi istituti da sostituire ai vecchi ed a proporre nuove norme per il regolamento di vecchi istituti.

Tutto ciò, sebbene in Italia il fenomeno si presenti con connotati macroscopici, è il segno di un'attitudine assai diffusa nel mondo moderno, fatta eccezione per ora di quello anglosassone. L'attitudine a superare, o a figurarsi di poter superare, i problemi di applicazione delle leggi vigenti mediante la riforma delle leggi stesse, anziché mediante uno sforzo

* Redazionale di *Labeo* 11 (1965) 145 s.

minuto e paziente di adattamento interpretativo di quelle leggi alla vita che corre. Man mano che emergono le inevitabili manchevolezze di un testo vigente, l'orientamento insomma non è quello di salvare quel testo, di confermare anzi tutto l'autorità della legge. L'orientamento, anzi l'impulso, è un altro: fare piazza pulita, rinnovare il sistema, cambiar tutto, nell'ingenua convinzione che il nuovo regolamento sarà finalmente perfetto.

Ecco l'errore. Ed ecco la riprova dell'allontanamento del mondo moderno dai valori essenziali della civiltà giuridica romana: valori che culminano tutti in una caratteristica suprema, che è quella di un tradizionalismo, vigile e non cieco, legato alla coscienza che l'autorità del diritto discende anche dalla durezza dei suoi istituti e dalla cautela nell'accettazione delle nuove istanze.

È un male. Se anche Savigny aveva torto nel contestare l'utilità delle codificazioni, che sono le indispensabili messe a punto degli stadi evolutivi raggiunti via via da una civiltà giuridica, Thibaut non aveva certamente ragione nel considerare le codificazioni come un toccasana per le incertezze del diritto.

Le codificazioni ci vogliono, ma devono essere scabre, essenziali, orientative, sì che i giudici abbiano agio di integrarle con la loro giurisprudenza evolutiva. La pretesa di regolare dettagliatamente tutto, salvo a cambiare regolamenti ad ogni pie' sospinto, svalorizza le leggi e svalorizza ancor più la giurisprudenza. Le leggi perdono così, agli occhi dei cittadini, quella dignità, che si connette alla coscienza della loro immutabilità, o quanto meno della loro difficile mutabilità. E la giurisprudenza dei giudici, priva della responsabilità che solo può derivarle da una partecipazione efficiente all'evoluzione del diritto, si riduce a passiva e cincischiante, spesso contraddittoria, applicazione di formule.

La celebrazione del centenario della codificazione italiana unitaria acquista pertanto, principalmente per noi romanisti, un sapore leggermente acidulo. Si celebra il centenario di codici che sono peraltro già defunti, ed i cui successori, taluni di primo ed altri già di secondo grado, stanno per defungere anch'essi. Il centenario, insomma, di una famiglia legislativa i cui membri sono condannati dalle illusioni riformatrici ad una vita breve, ad una sempre più ridotta e stentata autorevolezza sociale.